



Ministero dell'Istruzione

Liceo Scientifico Statale "Enrico Fermi"

Sezioni: Classico - Linguistico - Scienze Umane - Scienze Applicate
Via Martiri delle Foibe, 8 - 25087 Salò (BS)
Tel. 036520957-0365520150
C.F.87002130174 - C.M.BSPS05000X
www.liceofermisalo.edu.it e-mail uffici :
bsps05000x@istruzione.it
Posta elettronica certificata: bsps05000x@pec.istruzione.it



Prot. 27
CIG.: Z3834B130D

Salò, 3 gennaio 2022

CONTRATTO CONSULENZA ANNUALE RSPP – ANNO 2022

Con il presente contratto, a valere ad ogni effetto di legge,

TRA

il LICEO SCIENTIFICO STATALE "E. FERMI", C.F.: 8702130174, rappresentato dalla Prof.ssa Maria Gabriella Podestà, Dirigente Scolastico e Legale Rappresentante, domiciliato per la sua carica presso l'Istituto medesimo, in Via Martiri delle Foibe n.8 - 25087 Salò (BS);

E

il Sig. Boccacci Leone, di seguito denominato "Gestore", titolare della Ditta SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO SRL, avente sede in Via Magno n. 18/b – 25070 Sabbio Chiese (BS) - iscritta alla Camera di Commercio di Brescia al REA n. 0357485;

PREMESSO

- che il datore di lavoro indicato ai sensi del D.M.292, dovendo dare pieno assolvimento agli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 concernente il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, non è in grado di provvedere con personale interno al soddisfacimento e alla realizzazione in tempi brevi degli obiettivi prefissati dalla citata norma;
- che l'istituzione Scolastica LICEO SCIENTIFICO STATALE "E. FERMI" intende dunque affidare il servizio di consulenza annuale R.S.P.P. a una ditta esterna;
- che la spesa ha la copertura finanziaria nel Programma annuale 2022;

CONSIDERATO

- che la Ditta SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO SRL collabora da alcuni anni con codesto Istituto Scolastico e ha sempre assolto l'incarico con serietà e competenza, portando avanti questioni di fondamentale importanza per l'organizzazione didattica dello stesso;
- che si ritiene opportuno, visto il periodo di emergenza sanitaria in atto, dare continuità alle prestazioni;
- che sarebbe svantaggioso in questo momento, sia in termini di tempo che di efficienza, trasmettere tutte le pratiche ad un soggetto diverso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

L'istituzione Scolastica LICEO SCIENTIFICO STATALE "E. FERMI" incarica la ditta SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO SRL al servizio di consulenza annuale R.S.P.P..

Art. 2

Il presente contratto ha validità fino al 31/12/2022.

Art. 3

Il Gestore provvede alla fornitura del servizio per la sede di Salò, sita in via Martiri delle Foibe n. 8. Tale servizio dovrà essere reso con la massima cura, con tutte le garanzie e con personale regolarmente inquadrato e retribuito.

Art. 4

Il Responsabile S.P.P., indicato dalla Ditta SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO SRL nella persona del Dott. FABIO RIGHETTI, dovrà, oltre che provvedere a quanto previsto dall'art. 33 del D.Lgs. n.81/2008:

- redigere e/o aggiornare il documento di valutazione dei rischi per la sede ubicata a Salò, in via Martiri delle Foibe n. 8;
- individuare le misure preventive e protettive attuate e i sistemi utilizzati ad esito della valutazione dei rischi, nonché i sistemi di controllo di tali misure, redigendo singoli piani operativi per la gestione delle emergenze degli edifici scolastici;
- elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività svolte all'interno dell'Istituto Scolastico, nonché delle sedi associate, ivi compresi i lavori in appalto all'interno dell'Istituto, di cui al D.Lvo n.81/2008;
- informare i lavoratori, alunni inclusi, sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività svolte, specie in palestra e nei laboratori didattici, sulle misure di protezione da adottare, sui rischi specifici cui sono esposti in relazione all'attività svolta, sulle normative di sicurezza e disposizioni legislative in materia, sulle procedure concernenti la lotta all'incendio e l'evacuazione di alunni e lavoratori in caso di incendio e terremoto;
- partecipare alla riunione periodica del S.P.P. e alle consultazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, richiesta alle imprese appaltatrici per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei Piani Operativi di Sicurezza e di tutta la documentazione relativa agli adempimenti previsti dalle vigenti normative in materia di sicurezza;
- collaborare con tecnici e responsabili di cantiere e dei lavori, in materia di predisposizione, attuazione e verifica delle disposizioni per la sicurezza dei lavoratori, nella circostanza dell'esecuzione di opere di ammodernamento, adeguamento e ampliamento degli edifici scolastici dipendenti;
- rendere disponibile tutta la documentazione sopra riportata, in ogni momento, presso la segreteria d'Istituto cui spetta la custodia;
- predisporre la modulistica e l'assistenza nell'effettuazione delle prove di Evacuazione e di Prevenzione per terremoto e incendio;
- fornire assistenza in caso di ispezione da parte degli Organi di Vigilanza e di Controllo;
- fornire assistenza per l'individuazione e la nomina di tutte le figure sensibili previste dalla normativa vigente;
- fornire assistenza per le richieste, agli Enti competenti, degli interventi strutturali impiantistici e di manutenzione oltre che della documentazione obbligatoria in materia di sicurezza;
- fornire assistenza nel coordinamento con le ditte appaltatrici, fabbricanti ed installatori per gli adempimenti necessari;
- fornire assistenza nell'organizzazione della Squadra di Emergenza;

- fornire assistenza nell'individuazione e nell'allocatione della segnaletica da affiggere all'interno della scuola.

Art. 5

Il corrispettivo per le prestazioni di cui al precedente Art. 4 è stabilito per tutto l'anno scolastico nella somma di € 950.00 + IVA (per un totale di € 1.159,00).

Il pagamento verrà effettuato a servizio ultimato, tramite bonifico bancario entro 30 giorni dal rilascio della fattura elettronica e previa acquisizione del DURC attestante l'avvenuto pagamento dei contributi previsti per legge.

Si ricorda che in caso di DURC negativo questa amministrazione procederà in base alla normativa vigente.

Art. 6

Il Gestore è il solo e unico responsabile d'ogni attività inerente il servizio in oggetto.

Comportamenti omissivi, fornitura del servizio non congrua e non rispettosa dei termini e modalità pattuiti o in contrasto con i presenti articoli, determinano l'immediata risoluzione del contratto e producono effetti di rivalsa risarcitoria da parte dell'Istituto nei confronti del Gestore per inadempienza di clausola contrattuale.

Art. 7

Il Gestore assume la responsabilità per i danni che dovessero derivare a persone o cose dall'esercizio dell'attività oggetto della presente scrittura ed esonera espressamente l'Istituto Scolastico da qualsiasi responsabilità conseguente al danno arrecato.

Il Gestore è tenuto a costituire, se non già in possesso, a sue spese e entro dieci giorni dalla firma del presente contratto, una polizza assicurativa di adeguato massimale a garanzia della responsabilità civile verso terzi per danni e infortuni che dovessero occorrere a persone o cose, escludendo ogni tipo di rivalsa nei confronti dell'Istituto stesso. Copia della polizza assicurativa dovrà essere depositata agli atti dell'Istituto.

Art. 8

Le parti contraenti riconoscono che con il presente contratto non viene posto in essere alcun rapporto di lavoro né di impiego tra l'Istituto Scolastico e il Gestore.

Art. 9

Costituiscono causa di risoluzione dal presente contratto:

- a) l'inosservanza di una o più clausole previste dal presente contratto;
- b) la condanna per reati penali e quanto altro possa ledere l'immagine dell'Istituto;
- c) l'abbandono del servizio, salvo causa di forza maggiore;
- d) ripetute contravvenzioni alle disposizioni del presente contratto e alle disposizioni di legge;
- e) il comportamento scorretto verso gli utenti;
- f) ogni altra inadempienza o fatti qui non contemplati che rendano impossibile la prosecuzione dell'incarico, ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile.

Art. 10

Per le cause di risoluzione stabilite al precedente Art. 9, l'Istituto si riserva il risarcimento dei danni subiti.

Art. 11

Tutte le clausole del presente contratto hanno carattere essenziale e formano un unico e inscindibile contesto, sicché quanto espresso, in caso di violazione di una soltanto delle condizioni, oltre ai motivi già espressamente citati, il contratto si intenderà risolto di diritto senza necessità di diffida o

costituzionale in mora, intendendosi con ciò pattuita la clausola espressa ex art. 1456 C.C.

Art. 12

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si rinvia alla specifica legislazione vigente in merito ed alle norme dettate dal D.l. 129 del 28/08/2018 concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, nonché alle norme del Codice Civile.

Art. 13

Per qualsiasi altra controversia relativa alla presente convenzione sarà competente il foro di Brescia e le spese di registrazione dell'atto, in caso d'uso, saranno a carico del Gestore.

Art. 14

Ai sensi del D. Lgs. 196 del 30/06/2003, i dati personali, i documenti, le informazioni raccolte dalla Ditta relativamente ai fruitori del servizio, potranno essere utilizzati esclusivamente per finalità connesse all'oggetto del contratto o per le pratiche amministrative necessarie e obbligatorie.

Esclusivamente per lo svolgimento di tali operazioni, i dati potranno essere trasmessi anche ad altri soggetti.

I dati saranno trattati da personale incaricato e conservati nei termini previsti dalla normativa vigente in materia.

L'accesso ai dati personali, come previsto dall'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, potrà avvenire esclusivamente rivolgendosi al titolare dei trattamenti o al Responsabile dell'area amministrativa parte del presente contratto.

Art. 15

Si allegano alla presente i seguenti documenti da restituire debitamente compilati e sottoscritti:

- dichiarazione relativa alla normativa antimafia, ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive integrazioni e modificazioni,
- dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'Art. 3 comma 7 e 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136;
- dichiarazione di assenza di conflitti di interesse, ai sensi dell'Art. 53 comma 14 del D. Lgs. 165/2001.

La Ditta
(timbro e firma)

**SICUREZZA E IGIENE
DEL LAVORO S.r.l.**

Via Magno 19/b - 25070 SABBIO CHIESE (BS)
Tel. 0365/85310 - Fax 0365/895525
P.IVA / CF 01825730987

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Gabriella Podestà

M. Gabriella Podestà